

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'assegnazione di indennità di rincaro  
ai pensionati dello Stato  
(del 30 novembre 1956)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

L'Associazione dei pensionati dello Stato, così come hanno fatto le Associazioni del personale dello Stato e dei docenti, chiede una maggiorazione delle indennità di rincaro per compensare l'aumento del costo della vita che si è manifestato in quest'ultimi mesi.

E' noto che le indennità di rincaro votate nel 1955 (vedi messaggio 22 marzo 1955) compensavano il maggiorato costo della vita sino a quota 173.

Da allora il costo della vita continuò a salire fino a raggiungere in luglio il 175.6 e a fine settembre il 176.5.

Per le stesse ragioni per le quali abbiamo proposto di concedere indennità di rincaro al personale in servizio attivo, vi proponiamo di aumentare quelle corrisposte ai pensionati per adeguarle alla nuova situazione. Vi proponiamo perciò di portare dal 15 % al 18,50 %, della pensione percepita, le indennità di rincaro da corrispondere ai pensionati tra il 1. gennaio 1948 e il 1. gennaio 1955 con un aumento minimo di almeno Fr. 100,— per pensionato e di concedere un'indennità del 3,50 % della pensione a quei dipendenti che furono collocati a riposo dopo il 1. gennaio 1955 e che vengono a percepire la pensione sullo stipendio previsto dal nuovo organico e per il quale hanno, in parte, pagato la relativa tassa annua e sugli aumenti e in parte è in corso il prelevamento.

Nessun aumento proponiamo per i beneficiari di pensione che furono collocati a riposo prima del 1948: costoro pur non avendo pagato tasse speciali beneficiano di una prestazione superiore (tra pensione e carovita) a quella percepita dai loro colleghi pensionati con il gruppo 1948/54.

Con il 1. gennaio 1956 l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ha aumentato le rendite e soppresso i limiti di reddito per il computo delle stesse: ciò si traduce in un aumento delle prestazioni che riteniamo compensi largamente il maggior costo della vita registrato in quest'ultimi mesi.

Anche il gruppo dei pensionati 1948/54 e quello dopo il 1. gennaio 1955 si vedranno prossimamente aumentare le rendite dell'A.V.S. per l'entrata in vigore della quarta revisione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Sono queste le ragioni che ci inducono a limitare l'aumento delle indennità al 3,50 % e a non proporre aumenti sulle indennità per i figli.

La spesa dell'aumento proposto comporta per lo Stato circa Fr. 40.000,— importo che sarà compensato quasi interamente dalla cessazione dei versamenti delle indennità ai pensionati che decederanno nel corso dell'anno.

L'Associazione dei pensionati statali, con la quale il Dipartimento delle finanze ha esaminato e discusso il provvedimento che proponiamo con il presente messaggio, ha dato la sua piena adesione.

Anche per i pensionati l'aumento proposto avrà effetto a contare dal 1. luglio 1956 : epoca in cui si è manifestato l'aumento del costo della vita, così come si è fatto per il personale attivo.

Vi proponiamo quindi di voler dare la vostra approvazione al disegno di decreto legislativo che vi accompagnamo, tenendoci a vostra disposizione per ulteriori schiarimenti.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Canevascini*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Stefani*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'assegnazione d'indennità di rincaro  
ai pensionati statali  
(del . . . . .)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 30 novembre 1956 n. 664 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1.* — L'art. 4 del decreto legislativo 21 giugno 1955 concernente l'assegnazione d'indennità di rincaro ai pensionati statali è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 4. — <sup>1</sup>I pensionati dopo il 1. gennaio 1948 ricevono un'indennità del 18,50 % della pensione percepita, non computato il supplemento previsto dall'art. 20 della legge 20 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni degli impiegati e dei gendarmi e dall'art. 61 della legge 17 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni dei docenti.

<sup>2</sup>L'indennità deve essere di almeno Fr. 700,— annui per i coniugati e Fr. 600,— per gli altri ».

*Art. 2.* — E' aggiunto il seguente :

« Art. 4 bis — <sup>1</sup>I pensionati dopo il 1. gennaio 1955 ricevono una indennità del 3,50 % della pensione percepita, escluso il supplemento di cui all'articolo precedente.

<sup>2</sup>A questa categoria di pensionati non sono versate le indennità previste dall'art. 6 del decreto legislativo 21 giugno 1955.

*Art. 3.* — L'art. 10 del decreto legislativo 21 giugno 1955 è abrogato.

*Art. 4.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e ha effetto a contare dal 1. luglio 1956.

